

tivi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2024 con il quale venivano poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, senza contestuale nomina di commissario liquidatore, le società cooperative, tra cui la società «4 Fratelli società cooperativa» con sede in via Giuseppe di Vittorio, 151 - 71043 Manfredonia (FG) - C.F. 04001710716;

Dato atto che, in esecuzione del summenzionato provvedimento, veniva formalizzata, in data 23 maggio 2024, la cancellazione dal R.I. della società «4 Fratelli società cooperativa», e che non veniva proposta opposizione nei termini di legge avverso tale cancellazione;

Considerato che con formale istanza acquisita in data 6 marzo 2025 la predetta società cooperativa rendeva noto di essere intestataria, come da visura del Registro navi minori e galleggianti dell'ufficio circondariale marittimo di Vieste, di un bene mobile registrato;

Accertato che, dalla predetta visura del Registro navi minori e galleggianti, la società cooperativa in argomento, risulta effettivamente intestataria di un bene mobile registrato, nello specifico di una Motonave (categoria pesca 3);

Ravvisata nel caso di specie l'opportunità, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei predetti beni mobili registrati, di provvedere alla conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile, in quello di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Danilo Catapano, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 marzo 2025 - tra un cluster di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 9 maggio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Richiamate le finalità e le motivazioni descritte in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Danilo Catapano quale commissario liquidatore della società cooperativa «4 Fratelli società cooperativa» con sede in via Giuseppe di Vittorio, 151 - 71043 Manfredonia (FG) - C.F. 04001710716, già sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile, con decreto direttoriale 8 marzo 2024.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore - dott. Danilo Catapano, nato a Lucera (FG) il 25 giugno 1991 (c.f. CTPDNL91H25E716W), e domiciliato in via Pellegrino, 6 - 71036 Lucera (FG) - spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 17 aprile 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative all'individuazione delle capa-



cità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

Visto altresì l'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo art. 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;

Vista la nota prot. MLPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell'esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;

operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Vista la nota prot. DAR n. 16508 del 18 ottobre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024;

Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota prot. DAR n. 17647 del 7 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica sull'argomento in oggetto per il giorno 20 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell'8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di integrare il testo dell'accordo con l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico del 20 novembre 2024, è stato acquisito l'assenso tecnico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo;

Vista la nota acquisita al prot. DAR n. 18727 del 22 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato il nuovo testo dell'accordo, modificato a seguito di quanto discusso in sede tecnica e sulla base della citata richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell'8 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19065 nella medesima data, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso una richiesta di integrazione del testo dell'accordo in oggetto;

Vista la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105 del 27 novembre 2024 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19122 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato un documento di risposta alle osservazioni formulate dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota prot. DAR n. 19157 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una nuova riunione tecnica sull'argomento in oggetto per il giorno 11 dicembre 2024;

Vista la nota prot. DAR n. 20012 dell'11 dicembre 2024, con la quale, all'esito del predetto incontro tecnico tenutosi in pari data e delle interlocuzioni svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le associazioni di categoria, l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell'accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate;

Vista la nota prot. MLPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell'accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo;

Vista la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell'accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;



Vista la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

Considerato che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopracitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

Vista la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori;

Vista la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati;

Considerato che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: «In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di

specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione»;

Considerato che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo:

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

AVVERTENZA:

il testo del provvedimento (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto di approvazione dell'accordo sancito in data 17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR è stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile alla seguente pagina web <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default> (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025).

25A03080

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di nemolizumab, «Nemludio». (Determina n. 603/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

